



FONDO **PENSIONE**

Il tuo futuro è con noi.

REGOLAMENTO SULLE **ANTICIPAZIONI**

Previmoda Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda

PREVIMODA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA TESSILE-ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E
DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 117

Redatto ai sensi dell'art.13 comma 2 dello Statuto del fondo

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto

1.1 - Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "Anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito gli "aderenti") a PREVIMODA Fondo Pensione (di seguito definito "Fondo"), ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n.252/2005 e dell'art. 13 dello Statuto del Fondo.

2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

2.1 - L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo all'aderente per i seguenti motivi:

- a) per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche "Anticipazione per Spese Sanitarie");
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli (di seguito, per brevità, "Anticipazione per l'acquisto della prima casa");
- c) per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b) c), d) del comma 1 dell'art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito, per brevità, "Anticipazione per Interventi di Manutenzione");
- d) per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 - Ad eccezione dell'Anticipazione per Spese Sanitarie, che può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento, condizione essenziale per ottenere la concessione delle Anticipazioni è che l'aderente risulti iscritto da almeno otto anni a forme pensionistiche complementari (c.d. "anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'Anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

2.3 - In presenza di situazioni per le quali sia accertato lo stato di eccezionalità, il Fondo si riserva il diritto di stabilire condizioni particolari di erogazione dell'Anticipazione, anche provvedendo ad un differimento dei termini.

2.4. - Nel caso in cui l'aderente abbia in essere contratti di cessione del quinto notificati al Fondo da parte di una società finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione prevista dai successivi articoli per ciascuna casistica, dovrà essere corredata dalla liberatoria firmata dalla finanziaria. In assenza di tale liberatoria, il Fondo non potrà dar seguito alla pratica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 11, comma 10 D.Lgs n. 252/05, qualora risulti notificato al Fondo un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, il Fondo liquiderà l'importo richiesto dall'aderente in presenza dell'attestazione di estinzione del debito firmata dalla società finanziaria, oppure l'ammontare indicato da quest'ultima in un'apposita liberatoria.

Fanno eccezione le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali si procederà comunque alla liquidazione dei 4/5 dell'importo richiesto ovvero, in caso di estinzione del contratto, alla liquidazione dell'intero importo richiesto dall'Associato.

3. Importo dell'Anticipazione

3.1 - L'aderente può conseguire Anticipazioni entro i limiti massimi di seguito illustrati:

- Fino al 75 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni per Spese Sanitarie, alle Anticipazioni per l'Acquisto della Prima Casa e per Interventi di Manutenzione;
- Fino al 30 per cento della posizione individuale relativamente alle Anticipazioni richieste per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

3.2 - L'ammontare minimo della anticipazione richiedibile al Fondo è fissato in € 1.500,00 al lordo della fiscalità riferita a un lavoratore a tempo pieno. Tale ammontare sarà proporzionalmente ridotto nei casi di: part-time, sospensione contributiva, CIGS, mantenimento della posizione, inadempienza dell'azienda. Eventuali richieste ricevute dal Fondo di ammontare inferiore non saranno erogate.

3.3 - Le somme complessivamente erogate all'aderente a titolo di Anticipazioni - anche a fronte di precedenti richieste di Anticipazioni - non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle Anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4 - L'aderente ha facoltà di richiedere anche più di una volta al Fondo l'erogazione di somme a titolo di Anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui al precedente paragrafo 3.2. le somme percepite a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

3.5 - L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

3.6 - La liquidazione sarà effettuata solo tramite bonifico bancario.

4. Modalità della richiesta

4.1 - L'Anticipazione deve essere trasmessa al Fondo secondo le modalità indicate sul modulo di richiesta unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento in conformità a quanto disposto dalla Sezione II del presente documento.

4.2 - Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'importo entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e provvede all'erogazione entro 90 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

4.3 - In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II - EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

5. Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari

5.1 - L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli.

5.2 - Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute da familiari per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.

5.3 - L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

5.4 L'Anticipazione per spese sanitarie deve essere richiesta entro 6 mesi dalla spesa sostenuta (invio fattura).

È possibile effettuare la richiesta anche in data anteriore al sostenimento della spesa con conseguente invio entro 6 mesi dalla ricevuta di pagamento. In tal caso deve essere presentata la fotocopia del preventivo di spesa timbrato e firmato dallo specialista. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

5.5 - Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- Certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) o del medico di base che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- Preventivo o fatture o ricevute fiscali in copia attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. Il Fondo si riserva la facoltà, valutando la particolare necessità e urgenza delle spese, di corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale (solo in caso di invio del preventivo sarà necessario compilare l'autocertificazione allegata alla modulistica).
- Copia del documento d'identità in corso di validità.
- Certificato di stato di famiglia, se l'anticipazione riguarda il coniuge e/o i figli con segnalato il grado di parentela o autocertificazione di stato di famiglia.

- Dichiarazione della società finanziaria, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'articolo 2 c. 4.

5.6 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 c.4, qualora risultino notificati al Fondo contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio da parte di società finanziarie che hanno aderito alle "Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delle delegazioni di pagamento", si procederà come di seguito indicato:

1. Richiesta presentata in costanza di rapporto di lavoro.

Il Fondo:

- qualora l'importo dell'anticipazione non superi il 60% della posizione maturata all'atto della richiesta, si impegna a versare all'aderente quanto richiesto e a comunicare all'intermediario finanziario l'avvenuto versamento;
- nel caso in cui l'importo dell'anticipazione superi il 60% della posizione, PREVIMODA provvede a comunicare alla società finanziaria l'avvenuta presentazione della richiesta, dando evidenza dell'ammontare dell'anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il Fondo. A sua volta, nel caso in cui sia presente un solo contratto di finanziamento correttamente notificato, la società finanziaria:
 - qualora la posizione residua sia di importo uguale o superiore al debito residuo, non potrà opporsi alla liquidazione dell'intero importo richiesto;
 - se la posizione residua sia di ammontare inferiore al debito residuo, potrà o meno rilasciare il benestare all'erogazione totale.

2. Richiesta presentata a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Fondo liquiderà all'associato l'anticipazione nei limiti dei 4/5 dell'importo richiesto.

6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

6.1 - L'aderente ha diritto alle Anticipazioni per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile. Ciò, ovviamente, in presenza anche degli altri requisiti previsti dalla lett. b); è quindi necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli. Le somme erogate a titolo di Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

6.2 - Per prima casa di abitazione deve intendersi l'immobile di natura abitativa e non di lusso (ai sensi del D.M. 2 agosto 1960) destinato a residenza o a dimora abituale, ovvero sia la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

6.3 - Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai fini della concessione delle Anticipazione per l'Acquisto della Prima Casa le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

6.4 - L'Anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

È possibile richiedere l'anticipazione a fronte della presentazione del preliminare di compravendita: in tal caso l'iscritto deve trasmettere al Fondo il rogito entro 12 mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione e non oltre 90 giorni dalla sua sottoscrizione.

6.5 - Nelle ipotesi di più acquisti per sé o per i figli, gli importi percepiti dall'aderente a titolo di Anticipazione da altre forme di previdenza complementare, ovvero a titolo di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 del codice civile, non saranno sottratti dall'ammontare complessivo dell'Anticipazione, potendosi, quindi, avere più richieste indipendenti, nel rispetto dei soli limiti massimi di importo di cui al paragrafo 3.3.

6.6 - Ai fini dell'accoglimento della richiesta di Anticipazione per l'acquisto della prima casa, l'aderente o il beneficiario dell'acquisto dovranno produrre i seguenti documenti:

- Autocertificazione prima casa
- Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione e dunque, rispettivamente, il preliminare di compravendita o il rogito, copia del contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, copia l'atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa e del titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio. Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con la copia del

permesso di costruire e con le fatture quietanziate relative alle spese di costruzione. Queste

ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.

- Certificato di residenza.
- Copia del documento d'identità in corso di validità.
- Certificato di stato di famiglia, se l'anticipazione riguardi il coniuge e/o i figli con segnalato il grado di parentela;
- Dichiarazione della società finanziaria, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'articolo 2 .4.

6.7 - Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta dal precedente paragrafo l'aderente dovrà informare il Fondo, fornendo adeguata giustificazione in merito alla suddetta impossibilità. In ogni caso, la documentazione prescritta dovrà essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

6.8 - L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni (es. l'estratto del Registro dello Stato civile o un'Autocertificazione dei dati ivi contenuti ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445); in tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

7. Ristrutturazione prima casa di abitazione

7.1 - L'aderente ha diritto ad ottenere Anticipazioni per sostenere le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito D.P.R.380/2001).

7.2 - Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, ancorché acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

7.3 - A norma del D.P.R. 380/2001, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'Anticipazione per Interventi di Manutenzione, le seguenti attività:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria" - gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria" - le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"- gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia" - gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

7.4 - Le somme erogate a titolo di Anticipazione per interventi di manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:

- Progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Acquisto dei materiali;
- Perizie e sopralluoghi;
- Oneri di urbanizzazione;
- Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- Relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

- Documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- Altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti

previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

7.5 - Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione per Interventi di Manutenzione l'aderente deve in ogni caso produrre i seguenti documenti:

- Autocertificazione per la richiesta di anticipazione per interventi di manutenzione straordinaria / ordinaria / costruzione in proprio (allegare documentazione da verificare sulla stessa).
- Autocertificazione prima casa
- Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- Capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- Preventivi, fatture o ricevute fiscali in copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale (solo in caso di invio del preventivo sarà necessario compilare l'autocertificazione allegata alla modulistica);
- Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- Copia della DIA (documento di apertura dei lavori presso il Comune dell'immobile) se necessaria;
- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Certificato di residenza;
- Certificato di Stato di famiglia, se l'anticipazione riguarda il coniuge e/o i figli con segnalato il grado di parentela;
- Dichiarazione della società finanziaria, al ricorrere dell'ipotesi di cui all'articolo 2.4.

7.6 - L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso, il richiedente deve produrre la documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

7.7 - L'Anticipazione per Interventi di Manutenzione deve essere richiesta entro 6 mesi dalla spesa sostenuta (invio fattura) o dal preventivo con conseguente invio entro 6 mesi dalla ricevuta di pagamento.

8. Anticipazioni volte a soddisfare ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 - L'aderente ha il diritto di richiedere Anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1) del presente documento. Dette anticipazioni sono concesse dal Fondo alle condizioni e nei limiti illustrati nella Sezione I del presente Documento.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 c.4, qualora risultino notificati al Fondo contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio da parte di società finanziarie che hanno aderito alle "Linee Guida per la gestione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e delle delegazioni di pagamento" e la richiesta venga presentata dall'iscritto in costanza di rapporto di lavoro:

- a. se l'importo dell'anticipazione non pregiudichi la garanzia dell'intermediario finanziario, il Fondo pensione si impegna a versare all'aderente quanto richiesto e a comunicare all'intermediario finanziario la richiesta di anticipazione, dando evidenza dell'importo dell'anticipazione stessa e della posizione che residuerebbe presso il fondo;
- b. in presenza di un unico contratto di finanziamento notificato al Fondo, se la posizione residua sia:
 - di importo uguale o superiore al debito residuo, l'intermediario finanziario non potrà opporsi alla liquidazione dell'intero importo richiesto;
 - di importo inferiore al debito residuo, indicato nella comunicazione dell'intermediario finanziario, sarà facoltà di quest'ultimo rilasciare il bene per l'erogazione, anche parziale.

8.2 - In deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.1, ai fini della concessione delle Anticipazioni di cui al precedente paragrafo.

8.3 - L'aderente non è tenuto a presentare alcuna documentazione aggiuntiva alla richiesta ad eccezione della

copia del documento d'identità in corso di validità.

9. Spese

9.1 - A titolo di recupero dei costi amministrativi sostenuti dal Fondo sono previste le seguenti spese da prelevarsi al momento dell'erogazione:

- € 10,00 per le anticipazione per spese sanitarie;
- € 25,00 per tutte le altre tipologie

10. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità.

10.1 - Le Anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto- legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, e successive modificazioni.

Le altre tipologie di Anticipazione non sono assoggettate ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

11. Reiterabilità delle richieste

11.1 - La richiesta di anticipazione è reiterabile, anche in riferimento a una medesima causale. Le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni.

11.2 - In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti fatti a PREVIMODA, comprese le quote di TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

11.3 - Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'insieme delle anticipazioni richieste "per ulteriori esigenze" non può superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

11.4 - Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazione di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere.

11.5 - Solo ed esclusivamente per le richieste di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, gli aderenti che abbiano già ricevuto dal Fondo un'anticipazione, dietro presentazione di un preventivo di spesa e che non abbiano in seguito inviato la documentazione fiscale (fatture e/o ricevute) comprovante le spese effettivamente sostenute né, in alternativa, reintegrato l'anticipazione ottenuta, potranno richiedere una nuova anticipazione previa presentazione della documentazione fiscale (fatture e/o ricevute) che attesti che tali spese siano già state effettuate.

12. Reintegro della posizione

12.1 - Con il presente regolamento il Fondo Pensione Previmoda da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs.252/05, ed all'art. 13, comma 5, dello Statuto sociale, in materia di reintegro delle somme percepite a titolo di anticipazione.

12.1.1 - E' fatta salva la facoltà dell'aderente che abbia percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.

12.1.2 - Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.

12.1.3 - Il reintegro può essere effettuato con modalità *una tantum*, anche mediante contribuzioni eccedenti il plafond annuo di deducibilità di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs.252/05, pari a € 5.164,57

12.2 Modalità di Reintegro delle somme anticipate

12.2.1 - Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.3 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

12.2.2 - Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l'apposito modulo "Reintegro delle somme anticipate", reperibile sul sito del Fondo www.previmoda.it. La compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

12.2.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a

FONDO PENSIONE PREVIMODA

IBAN: IT67C0500001600CC0017720300

Banca: DEPObank

Causale del bonifico: 3333333333_(spazio)REINTEGRO_(spazio)COGNOME NOME

Esempio di causale corretta: 3333333333 RSSMRA58A19F205V ROSSI MARIO

12.2.4 - Il modulo di cui al precedente comma 2 ed una copia dell'ordine di bonifico effettuato dovranno pervenire presso il Fondo Pensione entro il giorno 20 del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l'investimento delle somme reintegrate potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

12.3 Imputazione delle somme reintegrate

12.3.1 - Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'aderente esistente al momento della percezione dell'anticipazione, ovvero pro quota alle componenti "se esistenti" al momento dell'erogazione.

12.3.2 Regime fiscale delle somme reintegrate

12.3.3 - I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05.

12.3.4 - Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

12.3.5 - Il beneficio fiscale di cui al precedente comma, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 01/01/2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.



FONDO **PENSIONE**

